

**A.P.I.**

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
DELLA PROVINCIA DI ASTI

---

Aderente alla Confederazione Nazionale della Piccola Industria  
“CONFAPI”

---

# **STATUTO**

## **COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Art. 1**

E' costituita l'A.P.I. di Asti - Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Asti aderente alla CONFAPI - Confederazione Italiana Piccole e Media Industria, della quale accetta lo statuto.

Unitamente alle altre A.P.I. essa costituisce la Federazione Regionale delle A.P.I. del Piemonte.

La sede dell'Associazione è in Asti, Via De Rolandis n. 4; con delibera del Comitato Direttivo potrà procedersi alla variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.

L'Associazione è apartitica.

### **Art. 2**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio al 31 dicembre 1990.

### **Art. 3**

Scopi dell'Associazione sono:

- a) provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, sindacali, economici, comunque sorgenti dall'esercizio dell'attività industriale delle aziende o categorie rappresentate;
- b) stipulare contratti collettivi di lavoro, accordi con le competenti Associazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro e convenzioni con Enti;
- c) istituire servizi di consulenza e assistenza a favore dei soci;
- d) promuovere lo studio dei problemi e la realizzazione delle iniziative e delle provvidenze idonee a favorire la crescente affermazione delle Piccole e Medie Industrie.

## **AMMISSIONI E DOVERI DEI SOCI**

### **Art. 4**

Sono ammesse come associate le imprese produttrici di beni o servizi sempre che siano considerate dal Consiglio Direttivo, piccole o medie imprese

## Art. 5

Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda rivolta al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere: la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto e dai deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci; l'indicazione delle persone dei legali rappresentanti delle Imprese, la natura dell'impresa, il numero dei dipendenti, l'ubicazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà circa l'ammissione o meno del socio.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo, l'impresa non ammessa può ricorrere per appello all'Assemblea dei Soci e il ricorso dovrà essere firmato anche da almeno dieci soci: detta Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

## Art. 6

L'associato ammesso resta obbligato per un biennio dalla data di presentazione della domanda ed è tenuto al pagamento dei contributi nella misura indicata nell'art.8. Se il socio non presenta dimissioni con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del biennio di impegno, l'iscrizione si intende rinnovata per un altro biennio e così di seguito.

## Art. 7

Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi che ad essa occorressero per l'attuazione degli scopi per cui è stata costituita.

Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate sotto la personale responsabilità di chi le riceve..

Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le norme dello Statuto nonché le decisioni che venissero adottate dagli organi dell'Associazione ed a seguire la linea di condotta indicata dall'Associazione stessa attraverso i suoi organi.

## Art. 8

Per il funzionamento dell'Associazione le imprese associate sono tenute inoltre a versare un contributo annuale, le cui misure e modalità di versamento, tenute presenti le relative norme dello Statuto della CONFAPI, verranno fissate con deliberazione del Consiglio Direttivo da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Generale dei Soci.

Tale deliberazione diverrà operante dopo la ratifica.

L'Associazione per l'incasso dei contributi dovuti dalle aziende associate può ricorrere ad esazione a mezzo di Enti previdenziali e mutualistici ed è in ogni caso autorizzata ad emettere ricevuta bancaria gravata dalle spese di incasso a carico dei Soci che non versassero i contributi entro quindici giorni dalla data di scadenza prevista dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

## Art. 9

La qualità di associato si perde in caso di cessazione, regolarmente accertata, dell'esercizio dell'impresa e il socio rimane obbligato soltanto per il semestre in corso.

Non potranno esercitare i diritti sociali pur rimanendo invariati i loro obblighi verso l'Associazione i soci che:

- a) fossero dichiarati recidivi nella morosità al pagamento delle quote sociali;
- b) contravvenissero in modo grave alle norme statutarie, alle regole sociali e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o che in qualsiasi modo recassero danno o pregiudizio all'Associazione.

Per i motivi di cui alle lettere a) e b) il Consiglio Direttivo potrà anche deliberare la decadenza dell'associato dandone notizia all'interessato.

Della seduta del Consiglio in cui si discuterà della infrazione commessa dal socio sarà data notizia all'interessato, il quale, ove ne faccia richiesta, potrà presentarsi ad esporre le proprie ragioni.

Il socio espulso o dimissionario non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate e perde qualsiasi diritto di proprietà sul patrimonio sociale.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento delle quote sociali.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### Art. 10

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Collegio dei Probiviri.

## ASSEMBLEA

### Art. 11

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga opportuno oppure sia fatta motivata richiesta con precise indicazioni degli argomenti da discutere da almeno 1/10 dei soci aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, al più tardi entro il mese di giugno.

### Art. 12

Possono intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento dei contributi. I Soci aventi diritto, impossibilitati a partecipare all'Assemblea, possono delegare ad altro Socio (avente diritto) la propria rappresentanza mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante lettera almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno viene stabilito dal Consiglio Direttivo il quale deve tenere conto delle proposte che in tempo utile per l'iscrizione nell'ordine del giorno, fossero presentate per iscritto da almeno dieci Soci.

### Art. 13

L'Assemblea Ordinaria:

- a) fissa le linee generali e programmatiche dell'attività dell'Associazione in sede di approvazione della relazione del Presidente;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, i Delegati dell'Assemblea Confederale ed il Collegio dei Probiviri;
- c) approva la relazione del Presidente e del Collegio Sindacale;
- d) approva il bilancio consuntivo e ratifica il bilancio preventivo;
- e) ratifica le deliberazioni del Consiglio in ordine alla misura ed alle modalità di versamento delle quote sociali che devono essere corrisposte annualmente dai soci;
- f) nomina il Presidente onorario quando se ne presenta l'occasione.

## Art. 14

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo; delibera altresì sullo scioglimento; sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

## Art. 15

L'Assemblea all'inizio della riunione elegge il proprio Presidente scelto tra gli intervenuti;

- a) l'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati.
- b) Nel caso che nella prima convocazione non si raggiunga il quorum previsto dal precedente capoverso, tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere almeno un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci dei presenti personalmente o per delega;
- c) l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno  $\frac{1}{2}$  degli associati. Ove non si raggiunga detto numero l'Assemblea sarà convocata in una successiva adunanza che avrà luogo non prima di 5 giorni dalla precedente, mediante lettera raccomandata a sarà valida quadro siano presenti o rappresentati per delega almeno  $\frac{1}{3}$  degli associati;
- d) per lo scioglimento dell'Associazione, nomina, revoca e poteri dei liquidatori, occorre il voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  degli associati, sia che l'Assemblea deliberi in prima che in successive convocazioni.

## Art. 16

Le votazioni dell'Assemblea si fanno per alzata di mano, per appello nominale e per schede segrete, a seconda dell'importanza della deliberazione da prendere, a criterio dell'Assemblea stessa. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti inclusi nel computo gli astenuti. Le elezioni delle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone fisiche e le aziende dovranno sempre avvenire a schede segrete ad eccezione delle prime nomine che verranno fatte nell'atto costitutivo, a voto palese.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### Art. 17

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci in numero da 7 a 19. Tra di essi verranno nominati il Presidente, gli eventuali Vice Presidenti ed il Consigliere economo.

## Art. 18

I consiglieri elettivi che sono rieleggibili, durano in carica tre anni, salvo i primi nominati nell'atto costitutivo che durano in carica fino al 31 maggio 1991. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per il funzionamento e l'ordinamento dell'Associazione ed è incaricato della compilazione e modificazione dei regolamenti sociali da proporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Potrà nominare Commissioni di studio su determinate questioni.

Al Consiglio Direttivo spetta in particolare di :

- 1) nominare tra i suoi membri il Presidente ed un Economo. Nomina ove lo creda opportuno, consulenti, legali e tecnici, nel numero che riterrà più conveniente. Questi consulenti possono essere chiamati a presenziare, con solo voto consultivo, alle Assemblee dei soci ed alle sedute del Consiglio Direttivo;
- 2) provvedere all'amministrazione dell'Associazione, nonché contrarre prestiti ed assumere obblighi impegnando l'Associazione al fine di raggiungere lo scopo associativo;
- 3) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- 4) far rispettare ai soci lo Statuto Sociale, i regolamenti, le deliberazioni e quanto altro venisse deliberato o pattuito che impegni comunque l'Associazione;
- 5) farsi iniziatore di tutte le pratiche che possono tornare utili per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- 6) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro decadenza;
- 7) predisporre il bilancio preventivo e approvare il bilancio consultivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 8) nominare e designare i rappresentanti dell'Associazione nei Consigli, Enti, Amministrazioni, Comitati, Istituti ed organi in cui tali rappresentanze siano richieste;
- 9) nominare il Segretario;
- 10) autorizzare l'acquisto e la sottoscrizione di quote di partecipazione di Enti o Società immobiliari nonché acquistare immobili con le procedure consentite dalle leggi attuali o future a mezzo delibera favorevole dei 4/5 dei componenti il Consiglio stesso, dando quindi mandato al Presidente o in caso di suo impedimento al Vice Presidente anziano di definire l'operazione di acquisto o di sottoscrizione di dette quote o partecipazioni nonché l'acquisto di eventuali immobili. Per la vendita delle quote della Immobiliare e di eventuali altri immobili di proprietà dell'Associazione stessa, occorrerà la delibera favorevole di 4/5 dei componenti il Consiglio stesso, ratificata da un'Assemblea Generale Straordinaria degli associati la quale delibererà con la maggioranza favorevole dei 2/3 degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione, da tenersi non prima dei sei giorni dalla precedente, con la maggioranza favorevole della metà degli associati.

## Art. 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o da chi ne fa le veci) quando questi lo ritenga opportuno o su domanda di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta ogni due mesi.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno tre giorni prima della data fissata.

Per le riunioni in caso di urgenza può essere spedito telegraficamente o telefonicamente.

I Consiglieri che non partecipano a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati dimissionari, e il loro posto verrà ricoperto da coloro che nelle votazioni della Assemblea per la elezione del Consiglio abbiano riportato il maggior numero di voti.

## Art. 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 1/3 dei membri oltre quella del Presidente o del facente funzioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di impossibilità a deliberare, la decisione verrà demandata ad una riunione successiva.

Se anche in questa seconda riunione non si potrà deliberare, la decisione verrà demandata all'Assemblea che il Consiglio dovrà convocare a tal scopo.

## **PRESIDENTE**

### Art. 21

Il Presidente dura in carica tre anni salvo il primo nominato nell'atto costitutivo che dura in carica fino al 31 maggio 1991, e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta l'Associazione presso i terzi e ne è il legale rappresentante, convoca l'Assemblea, la Giunta di Presidenza ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente nomina altresì nell'ambito dei membri del Consiglio i Vice Presidenti, in misura di due o più, ai quali verranno affidati compiti specifici nell'ambito dell'attività dell'A.P.I. Essi lo sostituiscono durante la sua assenza o per sua delega, ed incaricato sarà il Vice Presidente più anziano di carica.

## **LA GIUNTA DI PRESIDENZA**

### Art. 22

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Consigliere Economo. La Giunta dà esecuzione alle deliberazioni prese dagli altri organi sociali, vigilando sulla osservanza dello Statuto.

## **SEGRETARIO**

### **Art. 23**

Ai servizi di Segreteria dell'Associazione è preposto il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario è il Capo di tutto il personale e su istruzioni e direttive del Presidente o del Consiglio Direttivo attua le deliberazioni e le decisioni del Consiglio e dell'Assemblea.

È chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Generale ed a fungere da Segretario, senza facoltà di voto.

Il Segretario soprintende direttamente agli uffici per il funzionamento dei quali può dare disposizioni e disporre particolari regolamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il Segretario cura inoltre l'esazione delle quote sociali. Redige i verbali delle adunanze (Assemblea e Consiglio Direttivo).

Stende gli atti relativi all'Associazione. Controfirma i verbali e gli stessi atti dopo la firma del Presidente o di chi lo sostituisce e custodisce tutti i documenti e il carteggio sociale.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 24**

Compongono il Collegio Sindacale tre esperti in materia amministrativa e contabile, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

I sindaci che sono rieleggibili sono nominati dalla Assemblea e durano in carica tre anni salvo i primi nominati nell'atto costitutivo, che durano in carica fino al 31 maggio 1991.

Hanno funzioni e diritti analoghi ai sindaci delle Società in genere.

### **Art. 25**

Il patrimonio sociale è formato dalle quote e contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che comunque cadono in possesso dell'Associazione, compresi lasciti e donazioni che a qualsiasi titolo verranno fatti alla stessa previa l'eventuale autorizzazione richiesta ai sensi di legge per l'accettazione.

## **COLLEGIO PROBIVIRI**

### **Art. 26**

Le controversie che potessero sorgere tra l'Associazione e i soci, i componenti il Consiglio Direttivo, i liquidatori in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un Collegio di Probiviri nominati dall'Assemblea per numero di tre membri, anche soci.

Il Collegio dei Probiviri funzionerà con poteri di amichevoli compositori.

Esso dura in carica tre anni, salvo i primi membri che scadranno il 31 maggio 1991; i probiviri sono rieleggibili anche più volte.

## **PRESIDENTE ONORARIO**

### *Art. 27*

L'eventuale Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea.  
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

### *Art. 28*

Per tutto quello che non è stato contemplato nel presente Statuto si fa riferimento a quanto dispone il Codice Civile, Libro 1°, Titolo 2°.